TERZO SETTORE: L'AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

01. NOZIONE

Il **D.Lgs 117/2017** Codice del Terzo Settore contiene le regolamentazioni per gli enti che potranno definirsi del Terzo Settore.

In particolare **l'art 23** è titolato alla ***Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni***.

02. IL CARATTERE APERTO DELLE ASSOCIAZIONI

Già dal **titolo dell'art. 23** si intende che il CTS intende conferire agli ETS un carattere più aperto, un nuovo principio che non prevede la presenza di Enti che non accettino a prescindere nuovi soci, in sintesi l'art. 23 indica che:

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente:

- ➔ l'ammissione dei nuovi associati è competenza dell'organo amministrativo;
- ➔ l'organo competente deve entro 60 giorni motivare l'eventuale diniego alla domanda di ammissione;
- ➔ il respinto ha 60 giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o altro organo designato dalla stessa.

Ovviamente l'ETS rimane libero di individuare dei requisiti per i nuovi soci. A tale scopo **l'articolo 21 del CTS** nel primo comma stabilisce tra le indicazioni necessarie nell'atto costitutivo "***i requisiti per l'ammissione di nuovi associati***, *ove presenti, e* ***la relativa procedura***, *secondo criteri* ***non discriminatori***, *coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta*;"

Sul giusto confine tra le due disposizioni si gioca il problema dell'ammissione dei nuovi soci per gli ETS.

03. LA NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO

Occorre dunque conciliare la libertà dei soci fondatori e delle finalità dell'ETS con le disposizioni che rendono l'ente aperto ma con requisiti minimi di adesione e chiarezza nella procedura nell'accogliere nuovi associati.

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, nella circolare di Aprile sui profili interpretativi del nuovo Codice del Terzo Settore, non ha mancato di sottolineare che:

*Per unanime posizione dottrinale, il **principio della "porta aperta"**, non può tradursi in un vero e proprio diritto soggettivo in capo al terzo che intenda aderire alla compagine e alla vita associativa, ma solo di un interesse legittimo all'osservanza delle norme sostanziali e procedurali di ammissione statutariamente previste*

In alte parole la libertà di uno è sacra, ma non può compromettere oltre quella dell'Ente, è evidente che il tema principale è costituito dal **carattere non discriminatorio** dei requisiti minimi, che non possono, quini, porre restrizioni all'accesso ingiustificate.

Il **Ministero del Lavoro**, sulla materia (*seppur riferita ad APS*) con la **nota 1309 del 6 febbraio 2019** ricorda "*si rappresenta che **se la generalità degli Enti del Terzo settore ai sensi della legge delega n. 106/2016 deve essere improntata a consentire il libero svolgimento della personalità dei singoli al proprio interno**, quale strumento di promozione e di attuazione di principi di pluralismo, solidarietà, partecipazione e sussidiarietà che trovano copertura costituzionale negli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione (art. 2), è soprattutto nelle associazioni di promozione sociale che devono essere valorizzati in particolare i principi di democraticità e partecipazione (art. 4)*."

Ne discende che un ETS non può, ma **DEVE** fissare nel proprio statuto i requisiti per l'ammissione di nuovi associati anche per "*in via generale, … definire con maggior precisione attraverso le caratteristiche degli associati **l'identità dell'associazione stessa**, i suoi valori, le finalità e le attività da essa svolte*"

RICORDA:	*Tali requisiti, ai sensi del medesimo articolo 21, oltre che "non discriminatori" devono essere altresì "coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta" così da rendere possibile una effettiva "partecipazione*

La nota ricorda ancora che le previsioni dell'art. 21 e dell'art. 23 non attribuiscono incondizionato diritto all'ammissione, bensì mirano a tutelare gli interessi degli associati affinché entrino a far parte dell'associazione i portatori di interessi omogenei a quelli che hanno ispirata la nascita dell'ente.

Si escludono, quindi, clausole che escludano a priori l'ammissione di nuovi associati o clausole che permettano a tutti di presentare domanda di ammissione o clausole che attribuiscano arbitrio agi amministratori sulla decisione.

04. IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ETA'

La nota fa alcuni esempi citando dapprima il requisito della maggiore età, sottolineando che potrebbe non essere coerente con specifiche finalità civili e solidaristiche e con attività che possano essere svolte anche da minorenni dietro coordinamento di adulti.

Esempi possono essere la promozione dei diritti umani, la cultura della legalità, la lotta al bullismo, l'attività sportiva dilettantistica, e così via. In questo caso il requisito dell'età potrebbe essere ridotto.

In tema ricordiamo che l'articolo 15 della **Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza**, adottata dall'**Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989**, ratificata dall'Italia **nel 1991 con legge n. 176** racchiude **l'articolo 15**:

> Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo **alla libertà di associazione** e alla libertà di riunirsi pacificamente.
>
> L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Pertanto, dopo la ratifica della Convenzione il minore è titolare del diritto di associazione ed, ovviamente è titolare dei diritti civile (la Carta Europea ribadisce il principio di libertà di espressione del minore).

Appare del tutto pacifico che se da un lato il minore ha diritto all'ammissione a tutela delle proprie liberta, dall'altro occorre tener conto del suo corretto ed equilibrato sviluppo psico-

fisico. In base a queste considerazioni non può sottacersi che alcune attività associative possano comportare limitazione, si pensi ad esempio alle attività della protezione civile.

In fine si ricordi che il minore ha diritto di voto anche se esercitabile da chi esercita la potestà genitoriale.

05. ULTERIORI CONSIDERAZIONI SUI REQUISITI

L'ammissione di richiedenti a prescindere dal possesso di un **titolo di studio** non è in contraddizione con lo spirito associativo, anche quindi con il CTS. Appare evidente che, nel caso, di interessi fortemente specializzati le molteplicità di azioni saranno nella disponibilità di tutti, quelle, ad esempio, di tutela dei diritti, affidate in sede giudiziaria ad associati abilitati.

Similmente occorre giudicare il requisito della **cittadinanza italiana**, si consideri che le leggi che regolano detto principio ai sensi **dell'articolo 10 della Costituzione** pongono la condizione giuridica dello straniero regolarmente residente sul territorio nazionale precludendo sostanzialmente solo lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio dei pubblici poteri, ma aprono ai diritti civile e sociali. Occorrerà quindi verificare che questo requisiti, se presente non risulti ingiustificato e/o irragionevole configurando un'incompatibile discriminazione.

Il requisito relativo **all'assenza di condanne penali**, si ritiene che possa legittimamente prevedersi ed imporsi per statuto ogniqualvolta venga in esame un reato per sua natura incompatibile con le finalità associative e/o con le attività svolte dall'associazione di cui trattasi: ad esempio, nel caso di associazioni finalizzate alla difesa dei valori della legalità, alla lotta contro la mafia, alla tutela o all'educazione dei minori appare comprensibile e ragionevole una previsione statutaria volta ad escludere soggetti condannati per reati particolarmente gravi sotto il profilo sociale (ad esempio condannati per violenze, pedofilia ecc.); anche in questo caso, tuttavia, le previsioni statutarie potranno/dovranno tenere conto di valori costituzionalmente riconosciuti quali la presunzione di non colpevolezza e la funzione rieducativa della pena come presupposto per la riabilitazione del condannato e la sua riammissione nel consorzio sociale.

In fine la previsione di un requisito teso ad escludere un **candidato che abbia assunto nei confronti dell'associazione posizioni diffamatorie** individuali o in esercizio con

altri si ritiene che si possa richiedere una condotta "pubblica" in linea con i valori e le finalità che caratterizzano l'associazione stessa; il che rende ipotizzabile la previsione di regole che consentano di non ammettere un aspirante o di adottare provvedimenti anche di espulsione nei confronti di un associato qualora l'interessato abbia espressamente e pubblicamente manifestato idee o posto in essere comportamenti apertamente contrastanti con detti valori e finalità.

"*In via generale, comunque, si ritiene più conforme alla ratio legis, soprattutto con riferimento alle associazioni di promozione sociale, che le previsioni statutarie siano volte, più che ad individuare requisiti in grado di porre limiti alle adesioni (al fine di realizzare artificiali restrizioni della base associativa), a tracciare una sorta di "identità associativa", un sistema di finalità e valori fondanti, oltre che di attività istituzionali, in cui il potenziale associato possa riconoscersi e che il socio possa essere chiamato a rispettare e condividere, valorizzando così al massimo grado la scelta libera e volontaria alla base della richiesta di adesione e, successivamente, del rapporto associativo*".